

COMMISSIONE VIII  
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXXX.

SEDUTA DI MARTEDÌ 7 AGOSTO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

**INDICE**

|   | PAG.                   |   | PAG.             |
|---|------------------------|---|------------------|
| <b>Discigno di legge (Approvazione):</b>  |                        | MAGRI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .   | 1741, 1742, 1743 |
| Corresponsione di un compenso straordinario globale al personale delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (4050) . . . . .   | 1739                   | CAIAZZA . . . . .   | 1743             |
| PRESIDENTE . . . . .  | 1739                   | SCIORILLI BORRELLI . . . . .  | 1744             |
| <b>Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>  |                        | <b>Votazione segreta:</b>   |                  |
| PUCCI ERNESTO: Immissione nei ruoli organici degli insegnanti degli Istituti di istruzione secondaria in servizio fuori ruolo alla data del 23 marzo 1939. ( <i>Urgenza</i> ). (1003);  |                        | PRESIDENTE . . . . .  | 1744             |
| MARANGONE ed altri: Benefici in favore degli insegnanti medi « trentanovisti » forniti del titolo abilitante alla data del 23 marzo 1939. ( <i>Urgenza</i> ). (1412);   |                        |   |                  |
| LEONE RAFFAELE ed altri: Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli Istituti d'istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939, in qualità di insegnanti non di ruolo presso gli Istituti statali di istruzione elementare, secondaria e artistica. ( <i>Urgenza</i> ). (2540) . . . . . | 1740                   |   |                  |
| PRESIDENTE . . . . .  | 1740, 1741, 1742, 1743 | <b>La seduta inizia alle 18,10.</b>   |                  |
| PERDONÀ, <i>Relatore</i> . . . . .  | 1740, 1741, 1742, 1743 | BUZZI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.   |                  |
| LEONE RAFFAELE . . . . .  | 1740, 1741, 1742, 1743 | ( <i>E approvato</i> ).   |                  |
| BALDELLI . . . . .  | 1741                   | <b>Votazione del disegno di legge: Corresponsione di un compenso straordinario globale al personale delle scuole e istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4050).</b>  |                  |
| ROFFI . . . . .   | 1741                   | PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Corresponsione di un compenso straordinario globale al personale delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica » approvato dalla VI Commissione permanente del Senato. |                  |
|   |                        | Come i colleghi ricorderanno nella seduta precedente abbiamo proceduto all'approvazione dei singoli articoli del provvedimento, senza però passare alla votazione definitiva,   |                  |

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 AGOSTO 1962

dal momento che all'onere relativo alla legge stessa si provvedeva mediante variazione di bilancio, oggetto di un disegno di legge ancora non approvato dal Parlamento. Poiché detta approvazione è ora avvenuta, avverto che al termine della seduta passeremo senz'altro alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge.

**Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Pucci Ernesto: Immissione nei ruoli organici degli insegnanti degli Istituti di istruzione secondaria in servizio fuori ruolo alla data del 23 marzo 1939. (1003); Marangone ed altri: Benefici in favore degli insegnanti medi «trentanovisti» forniti del titolo abilitante alla data del 23 marzo 1939. (1412); Leone Raffaele ed altri: Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli Istituti d'istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939, in qualità di insegnanti non di ruolo presso gli Istituti statali di istruzione elementare, secondaria e artistica. (2540).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa del deputato Pucci Ernesto: « Immissione nei ruoli organici degli insegnanti degli Istituti di istruzione secondaria in servizio fuori ruolo alla data del 23 marzo 1939 »; di iniziativa dei deputati Marangone, Malagugini, Codignola, Cecati, De Lauro Matera Anna, Paolicchi e Franco Pasquale: « Benefici in favore degli insegnanti medi " trentanovisti " forniti del titolo abilitante alla data del 23 marzo 1939 »; di iniziativa dei deputati Leone Raffaele, Baldelli, Bontade Margherita, Fusaro, De Capua: « Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939 in qualità di insegnanti non di ruolo presso gli istituti statali di istruzione elementare, secondaria e artistica ».

Ricordo che già si è svolta una discussione e che è stato dato incarico ad un Comitato ristretto, composto dai proponenti, dal Relatore e dall'onorevole Perdonà di preparare un testo unificato, sul quale sono state già intese la I e la V Commissione. Do notizia dei pareri.

La V Commissione « delibera di esprimere parere favorevole sul nuovo testo unificato delle proposte di legge nn. 1003, 1412, 2540.

Tale parere favorevole è per altro subordinato alla condizione che risultino esplicitamente indicati, all'articolo 4 del testo unificato, i capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione a riduzione dei quali è posta la maggior spesa implicata ».

La I Commissione « esprime parere favorevole agli emendamenti trasmessi in data 23 luglio, suggerendo, tuttavia, di aggiungere il seguente articolo 2-bis: « i benefici di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono applicabili qualora i destinatari non abbiano conseguito per tale ragione altri benefici ».

L'onorevole Perdonà ha facoltà di riferire alla Commissione in merito al testo unificato.

PERDONA, *Relatore*. Dei tre progetti di legge in argomento si è formato un testo unificato, ispirato al regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, con il quale vennero concessi determinati benefici agli squadristi. Rispetto a tale provvedimento, esistono, nel testo unificato, due innovazioni. La prima è relativa ad un emendamento proposto dall'onorevole Russo ed attiene all'estensione del beneficio anche agli abilitati che alla data del 23 marzo 1939 non fossero in servizio perché perseguitati politici o razziali; la seconda, proposta dall'onorevole Baldelli, si riferisce alla necessità di aggiungere, là dove è detto « insegnanti tecnico-pratici », anche quelli « d'arte applicata », onde evitare che per il settore artistico sorgano contestazioni, per cui sia necessario poi un altro provvedimento legislativo.

All'articolo 2, l'onorevole Baldelli vorrebbe la formula « in possesso dell'abilitazione, se prescritta », dal momento che quest'ultima, prescritta appunto per tutti gli altri ordini, non lo è per quello artistico.

Io non ho altro da aggiungere, anche perché mi pare che i colleghi siano d'accordo per questo atto di giustizia.

Il provvedimento che inizialmente era più ampio è stato ridotto in questi termini, e mi pare che abbia la possibilità di essere varato.

PRESIDENTE. La legge del '40, però, parlava, senza eccezione di abilitazione.

PERDONA, *Relatore*. L'abilitazione vale per tutti i rami, mentre non è vincolante per quello artistico.

LEONE RAFFAELE. Effettivamente, per la istruzione artistica esiste tutta una legislazione particolare. Comunque, la dizione del regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, si riferiva a quella generale da noi pure suggerita. La precisazione richiesta dall'onorevole Baldelli è delucidante, senza però essere stretta-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 AGOSTO 1962

mente necessaria. Essa, infatti, è già contenuta, a mio avviso, nella formulazione da noi proposta.

**PRESIDENTE.** La domanda da me fatta deriva dalla preoccupazione di mantenere il provvedimento nei limiti restrittivi in cui di comune accordo, lo si era proposto.

Si vogliono estendere oggi, a chi restò escluso dai benefici di cui al decreto del 1940, i benefici che quest'ultimo diede in quell'epoca a chi godeva di particolari requisiti politici.

Ora, non mi pare che sia opportuno usare dizione differente da quella usata allora. Potremmo, infatti, dare l'impressione di aver voluto aggiungere qualche altra cosa per coloro che, nel momento considerato, non avessero avuto i requisiti politici richiesti, e così, commetteremmo un'ingiustizia.

**BALDELLI.** Nelle scuole di istruzione artistica, per alcuni insegnamenti, il reclutamento avviene senza che il personale interessato abbia, non solo conseguito l'abilitazione, ma neppure un qualsiasi titolo di studio (non so, potrebbe essere un artista, reclutato, quindi soltanto per tali suoi meriti).

Ora, non vorrei che la dizione di cui al testo unificato « in possesso della prescritta abilitazione », finisse per dar luogo ad una interpretazione limitativa. Di qui la proposta della formula « in possesso dell'abilitazione se prescritta », con la quale non si viene a ledere un principio generale di diritto. Tutte le volte che l'abilitazione è titolo indispensabile per essere iscritta in ruolo, la si chiede; d'altra parte, si ammette la possibilità del riconoscimento dei benefici di cui al provvedimento che stiamo esaminando, anche per coloro che furono reclutati senza alcun esame, in quanto non previsto.

Quanto all'emendamento aggiuntivo all'articolo 2, esso è assolutamente necessario, altrimenti veramente nasce il problema della possibilità, o meno, di applicare i benefici erogati anche al personale tecnico dell'istruzione artistica.

**PRESIDENTE.** L'articolo 4 del regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, dice che « Il personale direttivo e insegnante incaricato o supplente nei regi istituti di istruzione artistica sarà sistemato e passato in ruolo nel posto occupato qualora il posto sia previsto dall'organico come posto di ruolo; se l'insegnamento non dà luogo a cattedre di ruolo, la sistemazione, anche in istituti di diverso tipo o in altri ruoli, sarà disposta a norma degli articoli 2 e 3 del presente decreto, a seconda

che gli interessati possiedano o meno il titolo di abilitazione corrispondente ad insegnamenti di ruolo in altri tipi di scuole ».

Peraltro, si prevede sempre un titolo di abilitazione...

**ROFFI.** Risulla che vi siano elementi che, pur sprovvisti di abilitazione, per effetto della « sciarpa Littorio », abbiano ricevuto i benefici ?

**BALDELLI.** Il punto è un altro; occorre porre mente al modo secondo il quale avviene il reclutamento del personale di ruolo nelle scuole di istruzione artistica. Tale reclutamento avviene prescindendo da qualsiasi tipo di abilitazione.

**MAGRI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Perché non fare un puro e semplice richiamo alla legge del '40, estendendola ?

**LEONE RAFFAELE.** Perché essa è più vasta dell'attuale, concernendo anche elementi non di ruolo che passavano di ruolo e addirittura potevano andare ad occupare altre cattedre. Noi ci riferiamo, invece, a coloro che sono in ruolo.

**MAGRI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Perché fare un articolo *ad hoc* per gli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata ? Non erano costoro compresi nel provvedimento al quale facciamo riferimento ?

**PERDONA, Relatore.** Perché non esistevano in quell'epoca. Erano insegnanti distribuiti variamente in tutte le scuole, che noi successivamente abbiamo raccolto nel termine « tecnico-pratici ».

**PRESIDENTE.** Non era personale insegnante, apparteneva al gruppo C.

Insegnanti, tali elementi, lo sono divenuti solo nel 1948. Noi adesso vorremmo, invece, con la retrodatazione, riconoscer loro tale qualifica come esistente già nel 1940... ?

**PERDONA, Relatore.** Se successivamente si è ritenuto che gli stessi potessero essere classificati quali insegnanti, perché ora vogliamo declassarli ?

**PRESIDENTE.** Oggi l'anzianità degli insegnanti tecnico-pratici deve essere fatta risalire alla legge che istituiva la categoria, cioè la legge del 1948. Non possiamo avere insegnanti tecnico-pratici con anzianità antecedente a questo periodo.

Secondo la formulazione del testo unificato, invece, noi verremmo a riconoscere agli interessati un'anzianità risalente al '40. Creeremmo, insomma un'iniquità inversa.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 AGOSTO 1962

LEONE RAFFAELE. Do lettura dell'articolo 6 del regio decreto 25 aprile 1940, riguardante precisamente il personale tecnico:

« Il personale tecnico supplente o incaricato dei regi istituti o scuole di istruzione media tecnica, che non sia fornito per legge dagli Enti locali, sarà sistemato e passato nei ruoli stabiliti dalla tabella C annessa alla legge 16 giugno 1931-IX, n. 889, dalla tabella...

Noi non abbiamo fatto altro che riprendere questo articolo secondo l'attuale moderna terminologia.

Il personale, quindi, che successivamente fu chiamato « tecnico-pratico », ma che nel 1940 era personale tecnico variamente distribuito nel gruppo C, se « squadrato » fu passato nei ruoli.

PRESIDENTE. Su questo siamo d'accordo. La mia domanda è un'altra. Codesto personale tecnico, quando nel 1948 fu riconosciuto quale personale insegnante e passato in una categoria superiore alla C ebbe riconosciuta in tale nuova categoria tutta l'anzianità maturata nella precedente?

LEONE RAFFAELE. Il personale tecnico ammesso al godimento dei benefici di cui al regio decreto 25 aprile 1940, quando nel 1948 divenne personale insegnante tecnico-pratico, portò nel ruolo B tutta l'anzianità maturata nel precedente.

PRESIDENTE. Ecco la notizia che mi interessa. Nel 1948, al personale di cui trattasi, fu computata, nel ruolo nuovo, un'anzianità risalente al momento in cui lo stesso entrò nel ruolo tecnico originario.

E così?

PERDONA, *Relatore*. Esattamente.

LEONE RAFFAELE. Io desidererei fare ancora un'osservazione. La precisazione fatta dalla I Commissione, a mio avviso, è pleonastica in quanto la necessità di non aver avuto alcun altro beneficio allo stesso titolo, per poter godere di quelli che si elargiscono ora, è nel carattere perequativo che impronta tutta la legge.

Comunque, se la Commissione ritiene di approvare l'articolo aggiuntivo suggerito, *ad abundantiam* lo si può fare.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Prego l'onorevole Magri, di far conoscere alla Commissione il parere del Governo.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo desidera dare atto alla Commissione della cura con la quale si è cercato di coordinare un testo che rispet-

tasse scrupolosamente una esigenza di equità e non creasse, con nuovi privilegi, nuove spequazioni.

Peraltro, io ho il dovere di far presente che gli uffici del Ministero, invitati a calcolare l'onere derivante dall'applicazione della presente legge, hanno concordemente dichiarato che non sono assolutamente in grado di prevederlo, perché è chiaro che non è possibile accertare preventivamente quale numero di dipendenti si trovasse in servizio nel 1939, e di questi quale sia entrato nei ruoli e quale no.

Aggiungono le direzioni competenti che i capitoli di bilancio risultano addirittura insufficienti per le spese già programmate, e che non è quindi possibile alcuna ulteriore spesa, anche minima. Questo, indubbiamente, costituisce una difficoltà che io debbo far presente alla Commissione.

Ho sentito dire, attraverso un'informazione di carattere generale, che si tratterebbe di poche decine di milioni: purtroppo non siamo in grado di accertarlo, mentre debbo far presente che i capitoli di bilancio a cui qui si fa riferimento, sono impegnati per oneri già previsti.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, la V Commissione, per quanto attiene alla spesa, ci ha dato parere favorevole. Il Ministero del tesoro non fa obiezioni di sorta, mentre il Ministero della pubblica istruzione si preoccupa che gli stanziamenti dei singoli capitoli non siano sufficienti.

Ora, occorre rilevare che si tratta di personale già in ruolo, e che gli aumenti, sia per il numero delle persone interessate, sia perché concernono scatti biennali, sono in definitiva non rilevanti.

Trattandosi di capitolo di spesa fisso, vi è una norma che sembra che il tesoro voglia qui applicare. Si tratta di capitolo elastico. Vorrei dare, insomma, una interpretazione un po' lata e vorrei pregare l'onorevole Magri di accettarla, visto che la Commissione non ci fa difficoltà.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato:

## ART. 1.

In favore del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, iscritto nei ruoli ordinari o nel ruolo transitorio ordinario, che era in

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 AGOSTO 1962

possesso della prescritta abilitazione all'entrata in vigore del regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, se in servizio alla data del 23 marzo 1939, la nomina in ruolo verrà fatta decorrere, agli effetti giuridici e di carriera, dal 1° ottobre 1939.

I professori iscritti nei ruoli speciali transitori che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma, verranno assunti nei ruoli ordinari, agli effetti giuridici e di carriera, con anzianità 1° ottobre 1939.

Parimenti con anzianità 1° ottobre 1939 verrà fatta decorrere la nomina in ruolo degli insegnanti degli Istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, iscritti nei ruoli ordinari o transitori ordinari, se in possesso dell'abilitazione all'entrata in vigore del regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, anche se non in servizio alla data del 23 marzo 1939 perché perseguitati politici o razziali.

PERDONA, *Relatore*. Occorre sostituire « prescritta abilitazione » con « abilitazione se prescritta ».

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il tutto era già previsto nella formula approvata nel '40. Basta fare riferimento alla stessa.

PRESIDENTE. Si dà al presente provvedimento la stessa interpretazione data in merito a quello 25 aprile 1940.

PERDONA, *Relatore*. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, di cui ho sopra dato lettura.

(*E approvato*).

CAIAZZA. Negli educandati femminili vi sono scuole statali con un organico, quindi, di professori statali.

Nel provvedimento che stiamo esaminando non si fa esplicita menzione degli stessi...

PRESIDENTE. È personale docente statale?

CAIAZZA. Sì.

PRESIDENTE. Allora è compreso tra quello ammesso al godimento dei benefici di cui al presente provvedimento. Si tratta di personale docente di istituti di istruzione secondaria che si chiamano con un certo nome.

LEONE RAFFAELE. Forse l'obiezione dell'onorevole Caiazza deriva dal fatto che nella legge del 1940 sono fatte tutte le specificazioni, che noi abbiamo successivamente riunito in una formulazione più generica, ma aggiornata.

La dizione concernente i convitti è assorbita da quella generale usata.

PRESIDENTE. Mi pare che si possa intendere in questo senso.

CAIAZZA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

## ART. 2.

Le norme di cui ai precedenti articoli si applicano integralmente anche agli insegnanti tecnico-pratici e d'arte applicata in servizio alla data del 2 marzo 1939 e che all'entrata in vigore della legge 25 aprile 1940, n. 634, erano in possesso del titolo di studio prescritto.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

La I Commissione ha suggerito, a questo punto, il seguente articolo aggiuntivo:

« I benefici di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono applicabili qualora i destinatari non abbiano conseguito per tale ragione altri benefici ».

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quale è il motivo di tale articolo.

LEONE RAFFAELE. Forse che gli interessati non abbiano avuto allo stesso titolo benefici presso altre Amministrazioni...

PERDONA, *Relatore*. So che in Commissione furono sollevate obiezioni relativamente a tale articolo aggiuntivo, perché ritenuto pleonastico.

SCIORILLI BORRELLI. Dal momento che quanto suggerito dalla I Commissione è chiaramente rilevabile dal provvedimento, a me sembra veramente pleonastico un articolo quale quello ora letto.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo può rimanere stabilito che, essendo l'articolo aggiuntivo proposto dalla I Commissione chiaramente pleonastico e trattandosi d'altronde unicamente di suggerimento, non lo si pone in votazione, considerandolo questa Commissione implicito nel testo.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

## ART. 3.

Gli effetti economici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli decorreranno dal 1° ottobre successivo alla data della entrata in vigore della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63, concernenti il personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e Istituti dell'istruzione elementare, secondaria e artistica.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti alle opportune variazioni di bilancio.

Mi si dice che i capitoli, sui quali dovrebbe gravare la spesa, secondo quanto richiesto dalla V Commissione, sono i capitoli 42, 70, 81, 90, 111 e 228. Però temo che qualcuno possa essere sfuggito, mentre è evidente che essi debbono essere tutti riportati, essendo altrimenti preferibile l'indicazione generica del testo.

Pongo allora in votazione l'articolo 4 nel testo di cui ho dato lettura, e con riserva di inserire eventualmente in sede di coordinamento l'elencazione completa dei capitoli.

(È approvato).

Il titolo del testo unificato potrebbe essere: « Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge discusso nella precedente seduta e delle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta del disegno di legge:

« Corresponsione di un compenso straordinario al personale delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica »  
(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato):

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . . | 30 |
| Maggioranza . . . . .        | 16 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 30 |
| Voti contrari . . . . .      | 0  |

(La Commissione approva).

e delle proposte di legge:

LEONE RAFFAELE ed altri n. 2540, MARANGONE ed altri n. 1412 e PUCCI ERNESTO n. 1003, in un testo unificato con il titolo: « Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939 (2540-1412-1003):

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . . | 30 |
| Maggioranza . . . . .        | 16 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 30 |
| Voti contrari . . . . .      | 0  |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baldelli, Bertè, Buzzi, Caiazza, Ermini, Franceschini, Fusaro, Elkan, Limoni, Perdonà, Rampa, Reale Giuseppe, Romanato, De Grada, Di Benedetto, Grasso Nicolosi Anna, Natta, Roffi, Russo Salvatore, Sciorilli Borrelli, Alessi Maria, Cecati, Codignola, De Lauro Matera Anna, Franco Pasquale, Malagugini, Marangone, Grilli Antonio, Badini Confalonieri e Di Luzio.

**La seduta termina alle 19.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI